

SERVIZIO INSERIMENTI LAVORATIVI

Contratto di servizio tra l'Agenzia Metropolitana per la Formazione, l'Orientamento e il Lavoro (territorio Est Milano) e il Comune di PIOLTELLO

L'anno duemiladiciotto il giorno.del mese di in Pioltello (Milano), presso la Sede Municipale, in Via Cattaneo n.1

TRA

L'Azienda Speciale Consortile denominata "Agenzia Metropolitana per la Formazione, l'Orientamento e il Lavoro" (di seguito Agenzia) – territorio Est Milano - con sede operativa in Melzo, Via Colombo, 8, rappresentata dal Direttore Territoriale Dott. Michele Cafagna, nato a Taranto (Ta) il 20/09/1952 Codice Fiscale CFGMHL52P20L049T residente in Via Carlo Marx 20 – 20100 Milano

E

Il Comune di Pioltello, Via Cattaneo, 1 rappresentato da Dirigente del Settore Servizi alla Persona , nato a....., il.....

PREMESSO

Che lo Statuto di Afol Metropolitana prevede:

Articolo quattro:- Finalità- “integrazione lavorativa dei disabili e dei soggetti deboli: volti all’integrazione socio-lavorativa dei soggetti disabili e dei soggetti rientranti nelle fasce deboli del mercato”;

Articolo cinque: - gestione dei servizi – “ I servizi facenti capo all’agenzia sono diffusi ed erogati prioritariamente nei confronti dei cittadini residenti nel territorio degli enti consorziati”;

Che con atto notarile del 14/12/2016 è avvenuta la fusione per incorporazione dell'Azienda Speciale "AGENZIA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO EST MILANO A.S.C." in AFOL Metropolitana;

Che già nel 2017 (e negli anni precedenti a partire dal 2009) il Comune di Pioltello ha affidato la gestione del Servizio inserimenti lavorativi (servizio già delegato alla ASL Milano2) all'Afol – territorio est;

Che il servizio in questione non ha caratteristiche di rilevanza economica;

Che si rende pertanto necessario disporre e regolamentare l'affidamento del Servizio inserimenti lavorativi da parte del Comune;

Che in capo al Comune è mantenuta la titolarità e responsabilità della funzione di inclusione sociale e lavorativa dei soggetti socialmente deboli, specificatamente cittadini residenti nel Comune;

Che al Comune sono confermati compiti di coordinamento organizzativo dei servizi sociali, amministrazione delle risorse finanziarie assegnate, controllo e verifica dei risultati del servizio gestito dall'Agenzia

RICHIAMATI

- il D.lgs 267 del 18 agosto 2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e s.m.i.;
- la Legge della Regione Lombardia n.3 del 12 marzo 2008 " Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario";

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 — PREMESSE

Le premesse sono parti integranti ed inscindibili dal presente atto, in quanto costituiscono condizioni preliminari ed essenziali per l'esercizio dei diritti e delle facoltà, nonché per l'esigibilità delle obbligazioni costituite e regolate tra le parti con il presente contratto.

Articolo 2 — FINALITA' DEL CONTRATTO - OBIETTIVI E OGGETTO DEL SERVIZIO

Le parti intendono assicurare, sul territorio del Comune, l'offerta di servizi individualizzati di inserimento ed integrazione lavorativa a favore di soggetti appartenenti a fasce sociali deboli o a rischio di emarginazione, resi per il tramite di équipe specializzata appositamente istituita dall'Agenzia, perseguendo la diffusione di omogenei livelli di servizio mediante l'adozione di forme e modalità operative descritte negli articoli successivi e nella documentazione allegata, con efficacia integrante del presente contratto, formata dai seguenti documenti:

- Allegato n° 1- " Procedure Operative del Servizio Inserimenti Lavorativi"
- Allegato n° 2- "Preventivo costi di gestione"

L'affidamento del servizio all'Agenzia è finalizzato alla realizzazione dei seguenti obiettivi generali:

- mantenimento e sviluppo degli attuali livelli quanti-qualitativi del servizio territorialmente reso;
- organizzazione e amministrazione delle risorse secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza;
- sviluppo di interventi di adeguato livello tecnico e qualitativo a favore del cittadino utente, con il concorso di competenze e professionalità che si integrino con le competenze e professionalità del Servizio sociale professionale del Comune;

- integrazione con servizi e progetti di politica attiva del lavoro, finalizzati alla prevenzione ed al contrasto del rischio di disoccupazione in particolare di lunga durata;
- integrazione con servizi e progetti di formazione;
- integrazione con servizi e progetti che favoriscono l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro;
- partecipazione ad azioni che valorizzino lo sviluppo di sinergie con servizi/progetti territoriali rivolti alle persone deboli e/o svantaggiate.

Articolo 3 - DURATA DEL CONTRATTO

La durata del presente contratto è pari a un anno solare, con decorrenza dal 1 gennaio 2018 e termine al 31 dicembre 2018.

Il rinnovo del presente contratto e le relative condizioni dovranno essere negoziati tra le parti con avvio del confronto almeno sei mesi prima della scadenza dello stesso.

Articolo 4 - TITOLARITA' DELLA FUNZIONE - GESTIONE DEL SERVIZIO

Il Comune mantiene piena titolarità della funzione relativa al servizio oggetto del presente contratto, e la relativa responsabilità istituzionale, nei confronti dei propri cittadini utenti. Al Comune spetta ogni attività gestionale e contrattuale relativa ai singoli casi e progetti messi in atto.

L'Agenzia opera in qualità di Ente Gestore, con le modalità operative concordate e descritte di seguito e nelle Procedure Operative che formano parte integrante e sostanziale del presente atto (All. n° 1), e secondo il Piano Economico e Finanziario di cui al successivo articolo 12 (All. n° 2).

Articolo 5 - MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

L'Agenzia:

- eroga i servizi oggetto del presente contratto secondo i termini, le condizioni e le modalità riportate nel presente contratto e negli atti Allegati;
- si impegna ad osservare e far osservare, nei limiti della propria competenza, le norme di Legge ed i regolamenti vigenti in materia;
- è direttamente responsabile nei confronti del Comune e dei terzi della gestione ed erogazione del servizio.

Articolo 6 - LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L'Agenzia espleta il servizio oggetto del presente contratto presso la sede operativa di Melzo, sita in Via Cristoforo Colombo, 8/b e nelle altre eventuali sedi che si riterrà opportuno individuare.

Articolo 7 - CARATTERE DEL SERVIZIO

Il Servizio ha la natura di servizio pubblico e dovrà avere carattere di regolarità, e continuità.

L'Agenzia si impegna pertanto a garantire la continuità del servizio e a non procedere a mutamenti dello stesso senza il preventivo assenso del Comune di Pioltello.

Articolo 8 - PRESTAZIONI ED INTERVENTI DELL'AGENZIA

Per effetto del presente contratto l'Agenzia assicura, come meglio specificato nell'Allegato n° 1:

progetti individuali di inserimento lavorativo per soggetti socialmente fragili, articolando l'operatività nelle seguenti fasi: segnalazione, presa in carico, accoglienza,

apertura cartella personale, valutazione-approfondimento diagnostico e attitudinale, stesura progetto individuale, attuazione del progetto;

- individuazione di unità produttive disponibili ed atte alle finalità di inclusione ed ai singoli progetti individuali, anche costituendo idonea banca dati;

tutoring e monitoraggio dei progetti individuali e mirati di inserimento lavorativo;

- progetti individuali di mantenimento dell'occupazione o di riqualificazione professionale per soggetti fragili;

- interventi di consulenza per la predisposizione di progetti specifici in materia di legislazione del lavoro, intermediazione lavorativa, formazione ed aggiornamento professionale;

consulenza al Comune per progetti specifici, anche relativi a etero-finanziamenti a bando o a sponsorizzazione;

- integrazione con le diverse attività e progetti compresi nei piani e nei programmi attivi e futuri.

Articolo 9 - STRUTTURE TECNICHE E MODALITÀ' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Per le competenze elencate al successivo articolo 10 del presente contratto l'Agenzia si avvale di una équipe specialistica multidisciplinare, meglio descritta nell'Allegato n° 1. L'accesso al servizio è assicurato ai cittadini dal Servizio Sociale Professionale del Comune. Pertanto la competenza per l'avvio di progetti di inserimento o re-inserimento lavorativo per soggetti fragili è in capo al Servizio Sociale Professionale del Comune.

Nel rapporto con il Comune e per la realizzazione dei singoli progetti l'Agenzia ha cura di designare e organizzare gli operatori considerando criteri di stabilità e continuità.

Al fine di favorire la collaborazione fra le parti e per assicurare una sempre più consistente integrazione fra competenze e funzioni, nonché per sviluppare un'adeguata attività di monitoraggio e valutazione delle attività poste in essere con il presente contratto, si istituisce una équipe di monitoraggio e valutazione composta dal Responsabile dell'Agenzia o suo delegato, dal coordinatore dell'Equipe specialistica, dal Responsabile del Comune o suo delegato. Detta équipe si riunisce 3 volte l'anno.

Articolo 10 - OBBLIGHI DELL'AGENZIA

L'Agenzia si impegna a:

- erogare i servizi e le prestazioni concernenti l'oggetto del presente contratto, secondo quanto contenuto e disposto nelle "Procedure operative del Servizio Inserimenti Lavorativi " (All. n°1) a favore di tutti i cittadini residenti nel Comune che abbiano titolo ad accedere al servizio;

- svolgere le funzioni previste dal presente contratto utilizzando le necessarie risorse di personale, tecniche, logistiche e finanziarie;

- svolgere il servizio secondo le migliori regole tecnico-professionali;

- assicurare la formazione professionale continua dell'organico dedicato, operando per la continuità di azione del personale addetto;

- assicurare il necessario supporto tecnico-professionale al Comune, qualora per singole situazioni o per innovazioni da introdursi nella rete dei servizi occorra elaborare progetti o piani connessi all'inserimento lavorativo di soggetti fragili, anche tramite bandi o sponsorizzazioni;

- condurre la gestione secondo criteri di economicità, efficienza ed efficacia, assicurando una rendicontazione analitica dell'attività svolta sia per gli aspetti tecnico organizzativi che per quelli economico-finanziari;

- rispondere ad eventuali richieste di informazioni del Comune o di altri soggetti; - partecipare ai Tavoli e ai gruppi di lavoro, specificatamente relativi all'area di intervento del servizio oggetto del presente contratto, costituiti nel Comune.

Articolo 11— OBBLIGHI DEL COMUNE

Il Comune si obbliga allo svolgimento dei seguenti compiti:

- coordinamento organizzativo del rapporto tra l'Agenzia e le articolazioni operative del Servizi Sociale comunale;
- supporto consulenziale e organizzativo al Servizi sociale comunale;
- attività di monitoraggio, controllo, verifica e valutazione degli interventi resi;
- gestione dei procedimenti tecnici, amministrativi e contabili necessari all'esecuzione del presente contratto e produzione degli atti connessi;
- gestione economico-finanziaria delle risorse stanziare, in aderenza al preventivo annuale di gestione e corresponsione degli oneri di competenza all'Agenzia, secondo quanto previsto ai successivi articoli 12 e 13 del presente contratto.

Il Comune si obbliga allo svolgimento dei seguenti compiti:

- accogliere la domanda di accesso e attivazione del servizio da parte dei propri cittadini, garantendo la titolarità della funzione, dei procedimenti e dei provvedimenti amministrativi relativi all'esercizio della stessa;
- garantire coordinamento e integrazione con l'Agenzia per la definizione, la pianificazione, la conduzione, il monitoraggio, la verifica, dei progetti attivati, finalizzati al raggiungimento dei migliori risultati;
- mettere a disposizione idonee sedi di servizio per colloqui o incontri con i cittadini fruitori qualora sia comprovata l'impossibilità da parte di questi a raggiungere la sede destinata dall'Agenzia.

Articolo 12 — PIANO ECONOMICO E COPERTURA FINANZIARIA

Il Preventivo di gestione annuale indica l'onere complessivo distinto in onere fisso ed onere di mediazione.

Il preventivo indica altresì qualunque finanziamento (riconducibile a tale servizio) previsto o introitato dall'Agenzia che possa concorrere alla riduzione degli oneri sopracitati.

L'onere preventivo complessivo, da imputare al Comune, è comprensivo di:

1. oneri fissi comprensivi dei costi del personale relativi al funzionamento del servizio e costi di struttura;
2. oneri strumenti di mediazione.

Articolo 13 - MODALITÀ DI PAGAMENTO ALL'AGENZIA

Il Comune versa il contributo previsto all'Agenzia, da assoggettarsi ad imposizione a norma di legge, secondo la seguente modalità: pagamento dietro presentazione di regolare fattura.

Articolo 14 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Comune nello svolgimento del presente contratto si atterrà a quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 196 del 30.06.2003 e s.m.i. in materia di trattamento dei dati personali.

Articolo 15 - MODIFICHE, INTEGRAZIONI ED ADEGUAMENTO DEL CONTRATTO

Non costituiscono modifiche delle condizioni contrattuali, e pertanto non comportano modifiche, tutte quelle variazioni apportate ai servizi svolti, nell'ottica di una razionalizzazione, ottimizzazione ed economicità degli stessi, che l'Agenzia potrà apportare fermo restando l'osservanza degli obblighi previsti nel presente contratto nonché il raggiungimento degli obiettivi di miglioramento del livello di servizio.

L'Agenzia in ogni caso garantisce che le variazioni alle modalità di erogazione del servizio non comprometteranno il risultato finale delle attività in oggetto né comporteranno modifiche.

Qualora intervengano nuove disposizioni normative regionali, nazionali e comunitarie che comportino, direttamente od indirettamente, variazioni delle condizioni di esercizio di cui al presente contratto, le stesse saranno applicate concordandone la modalità.

Articolo 16 — RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto si risolve qualora una delle parti abbia commesso gravi, ripetute e rilevanti inadempienze rispetto agli impegni assunti, avuto riguardo all'interesse dell'altra. La parte che intende avvalersi della clausola di risoluzione, contesta alla controparte le inadempienze riscontrate ed intima alla stessa di rimuovere le cause di inadempimento entro 60 giorni. La parte diffidata può presentare controdeduzioni entro 60 giorni dal momento in cui ha ricevuto la contestazione. Qualora, a seguito dell'intimazione, la parte inadempiente non elimini tempestivamente le cause dell'inadempimento, e sempre che la parte intimante non ritenga accettabili e soddisfacenti le giustificazioni addotte nelle controdeduzioni di cui sopra, la controparte può chiedere la risoluzione del contratto. L'Agenzia assicura in ogni caso la continuità nella gestione del servizio affidato, espletando tutte le attività connesse fino al momento in cui la gestione sia svolta da altri. Nel caso in cui l'Agenzia, a seguito di risoluzione del contratto, debba proseguire nell'esecuzione del servizio ai sensi del comma che precede, ha diritto alla copertura finanziaria per tutto il tempo in cui effettua la prestazione.

Verificandosi gravi mancanze o abusi nell'adempimento degli obblighi contrattuali, che comportino grave pericolo di danno per l'igiene o la salute pubblica, ed ove l'Agenzia regolarmente diffidata non ottemperi tempestivamente, il Comune ha la facoltà di eseguire direttamente o tramite altri soggetti tutto quanto necessario per il regolare andamento del servizio.

Articolo 17 — CONTROVERSIE

Per la risoluzione di eventuali controversie derivanti dal presente contratto è competente il Foro di Milano.

Articolo 18 — SPESE E REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO

Le spese inerenti e conseguenti alla stipula e registrazione del presente contratto sono a totale carico dell'Agenzia.

Il presente contratto si compone di n. 18 articoli e n. 2 allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale che le parti dichiarano espressamente di aver letto e compreso appieno.

Per il Comune di Pioltello.....

Per l'Agenzia Metropolitana per la Formazione, l'Orientamento e il Lavoro (territorio Est).....